

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4336 del 31/08/2023
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: ECO.S. SRL - Santarcangelo di Romagna. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Emilia Vecchia, 4075, comprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di piazzali in corpo idrico superficiale ex art. 124 D.lgs. 152/2006, con nulla osta in materia di impatto acustico. Adeguamento al D.M. n. 152 del 27.09.2022 per la produzione di aggregato recuperato. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con protocollo n. 2423 del 07.02.2023. Modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6 c.2 del D.P.R. n. 59/2013, dei Provvedimento n. 4227 del 04.08.2017 e n. 5230 del 20.10.2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4493 del 31/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno AGOSTO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: ECO.S. SRL - Santarcangelo di Romagna. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Emilia Vecchia, 4075, comprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di piazzali in corpo idrico superficiale ex art. 124 D.lgs. 152/2006, con nulla osta in materia di impatto acustico. Adeguamento al D.M. n. 152 del 27.09.2022 per la produzione di *aggregato recuperato*.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con protocollo n. 2423 del 07.02.2023. Modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6 c.2 del D.P.R. n. 59/2013, dei Provvedimento n. 4227 del 04.08.2017 e n. 5230 del 20.10.2021.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:

- l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
 - l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
 - l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
 - l'art. 125 del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali;
 - l'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
 - la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
 - la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
 - la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
 - la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il Dpcm 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in

- particolare stabilisce quali funzioni afferenti la gestione di rifiuti, risorse idriche e inquinamento atmosferico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, rilasciata alla ditta ECO.S. SRL, avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Emilia Vecchia, 4075, con Provvedimento di ARPAE n. 4227 del 04.08.2017, così come modificato con Provvedimento n. 5230 del 20.10.2021 (confluiti nei Provvedimenti conclusivi del SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna, rispettivamente con Atti prot.n. 11922 del 11.08.2017 e n. 17670 del 29.10.2021);

TENUTO CONTO che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata comprende i seguenti titoli abilitativi:

- iscrizione al n. 67 quinquies del 20.10.2021 del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di piazzali, con punto di recapito finale nel "fosso interpodereale tombinato" avente coordinate geografiche Lat 44.088247 - Long 12.435284 (corrispondenti a 4884889 N - 2314684 E in Gauss Boaga fuso Est), di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995;

TENUTO CONTO che la ditta in oggetto è iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi

dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 mediante l'AUA sopra richiamata, per l'attività di recupero dei seguenti rifiuti:

- attività di recupero R13-R5 dei rifiuti EER: 101311 -170101 -170102 -170103 -170107 -170802 -170904 - 200301 (tip. 7.1 all. 1, suball. 1 D.M. 05.02.98);
- attività di recupero R13-R5 dei rifiuti EER: 010410 - 010413 (tip. 7.2 all. 1, suball. 1 D.M. 05.02.98);
- attività di recupero R13-R10 del rifiuto EER: 170504 (tip. 7.14 all. 1, suball. 1 D.M. 05.02.98);
- attività di recupero R13-R10 del rifiuto EER: 170504 (tip. 7.31 bis all. 1, suball. 1 D.M. 05.02.98);

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 25918 del 13.02.2023 (prat. SUAP n. 2423 del 07.02.2023), così come integrata il 07.03.2023, lo Sportello Unico del Comune di Santarcangelo di Romagna presso l'Unione Valmarecchia, ha trasmesso istanza presentata dalla ditta ECO.S. SRL di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6 c.2 del D.P.R. n. 59/2013 dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, mediante:

- modifica della comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 e relativa iscrizione ad apposito registro delle imprese – competenza ARPAE;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali (acque meteoriche di dilavamento piazzali) ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
- proseguimento senza modifiche della comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 - competenza comunale;

DATO ATTO CHE le modifiche di cui all'istanza presentata attengono a:

- richiesta di adeguamento al D.M. n. 152/2022 per la produzione di *aggregato recuperato*, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
- aumento dei quantitativi dei rifiuti gestiti annualmente (da 14.500 t/a a 40.000 t/a);
- cessazione dell'operazione R5 riferita al rifiuto avente EER 17 08 02 (tip. 7.1), che viene sottoposto alla mera messa in riserva R13;
- eliminazione del rifiuto avente EER 20 03 01 (tip. 7.1);

- cessazione dell'operazione R10 relativa alle tipologie 7.14 e 7.31 bis;
- introduzione dell'operazione R5 relativa alla tipologia 7.14 e 7.31 bis;
- diverso posizionamento delle aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti e dell'impianto di trattamento;

DATO ATTO che:

- il D.M. n. 152 del 27.09.2022 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato*, individuandone i criteri (All. 1), gli scopi specifici di utilizzabilità (All. 2) e il modulo della dichiarazione di conformità attestante il rispetto dei criteri suddetti (All. 3);
- l'art. 8 del suddetto D.M., così come successivamente modificato, stabilisce che entro il 03.11.2023 il produttore di *aggregato recuperato* aggiorni la comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile ed inoltre stabilisce che per le procedure semplificate, continuano ad applicarsi con riferimento al D.M. 05.02.1998, i limiti quantitativi stabiliti all'all. 4, le norme tecniche di cui all'all. 5 nonché i valori limite per le emissioni di cui all'all. 1, sub all. 2;
- l'art. 8 sopracitato stabilisce inoltre che, nelle more dell'adeguamento suddetto, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, possano essere utilizzati in conformità alla comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 effettuata;
- l'art. 6 del D.M. n. 152/2022 il quale stabilisce che il produttore di *aggregato recuperato* applichi un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001;

VISTO

- che a seguito di richiesta della ditta, con il sopracitato Provvedimento n. 5230 del 20.10.2021, di modifica dell'AUA n. 4227 del 04.08.2017, era stata cassata, tra quelle consentite, l'operazione R5 riferita alla tipologia 7.31 bis, in quanto sulla base della normativa allora vigente, la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 mediante l'operazione di recupero R5 per tale tipologia, si realizzava esclusivamente mediante la formazione di rilevati e sottofondi stradali, nei rispettivi siti interessati da tale operazione;
- che con l'entrata in vigore D.M. n. 152 del 27.09.2022 e la richiesta di adeguamento a tale decreto richiesto dalla ditta, per la tipologia 7.31 bis, l'attività di recupero R5 determina

invece la cessazione della qualifica di rifiuto presso l'impianto dove viene svolta tale operazione;

VISTO che la ditta è in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 (numero di certificato 0222C2023), rilasciata in data 03/03/2023 dall'ente CERTIS – CERTIFICATION INSTITUTE ed avente scadenza il 02/03/2026;

VISTO che le modifiche richieste sono assoggettate alla parte II di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in materia di V.I.A. e che la suddetta modifica è stata valutata positivamente in sede di screening regionale (Determina dirigenziale n.22739 del 18/11/2022) che altresì:

- ha evidenziato che l'aumento dei rifiuti trattati comporta un conseguente aumento delle acque reflue scaricate e delle emissioni in atmosfera seppur in modo non significativo, e senza necessità di un adeguamento degli impianti di trattamento;
- ha stabilito che ad impianto pienamente in funzione dovranno essere svolte campagne di monitoraggio in materia di impatto acustico, così come dettagliatamente riportato nella parte dispositiva;
- ha disposto un'altra prescrizione che non viene però dettata in questo provvedimento, in quanto riferita ad un nuovo rifiuto avente codice EER 170302, che con l'istanza in esame non è stato richiesto;

VISTI

- la nota prot. n. 35733 del 28.02.2023, con la quale ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi n. 2/2023, in forma semplificata e in modalità asincrona alla quale hanno preso parte: SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna c/o Unione comuni Valle del Marecchia, AUSL e Comando Provinciale dei VVFF;
- che con la nota suddetta, sulla base degli esiti della determina dirigenziale n.22739 del 18/11/2022 sopracitata (screening regionale), la Conferenza è stata invitata ad esprimersi anche per i titoli abilitativi relativi agli scarichi (art.124 del D.Lgs.152/06) e alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs.152/06);
- la nota del 07.04.2023 con la quale il SAC di ARPAE ha chiesto all'interessato di produrre documentazione integrativa;
- la documentazione integrativa fatta pervenire il 19.04.2023, il 18.05.2023 e il 25.05.2023, con la quale l'interessato ha, tra l'altro, precisato che l'istanza non comporterà modifica

della portata delle acque reflue scaricate;

DATO ATTO che il Comune di Santarcangelo di Romagna, in qualità di ente competente, non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico nei tempi previsti dalla conferenza;

DATO ATTO che l'istanza presentata dalla ditta è comprensiva della planimetria aggiornata dell'impianto, nella quale sono stati individuati anche i settori di stoccaggio dei rifiuti e dei lotti di materiali, finalizzati alla produzione di *aggregato recuperato*;

ACQUISITI agli atti:

- la nota Prot. n. 112796 del 28.06.2023 con cui, su richiesta del Servizio scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica favorevole ad eccezione dell'operazione R5 riferita alla tipologia 7.31 bis di cui al D.M. 05.02.1998, ritenuta invece ammissibile in quanto svolta dalla ditta ai sensi del D.M. n. 152 del 27.09.2022;
- la nota prot. n. 4016 del 20.03.2023 con la quale il Comando provinciale dei VVFF di Rimini ha comunicato che in data 08.06.2020 è stata presentata SCIA, ex art 4 DPR 151/2011, per l'attività 13.1.A (Distributori di carburanti liquidi (P.I.> 65 °C), tramite contenitori < 9 mc) dell'allegato I del DPR 151/2011, con scadenza 08/06/2025 e che qualora gli interventi previsti nell'istanza comportino variazioni ai fini antincendio rispetto a quanto depositato agli atti del Comando stesso, dovrà essere presentata nuova SCIA con le modalità previste dall'art. 4 del DPR 151/2011 e D.M. 07/08/2012;
- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n. 190/2012 e del DPCM 18/04/2013, avente scadenza il 18.05.2023 e la nota prot. n. 32366 del 25.05.2023 dalla quale si evince che la Prefettura di Rimini ha comunicato che, su richiesta dell'interessato del 14.04.2023, volta al permanere nella suddetta lista, ha avviato la relativa istruttoria;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione:

- ha versato il diritto di iscrizione a Registro di cui agli art. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, pari a € 387,34, corrispondente all'importo di cui alla classe 3;
- ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 26;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3-septies dell'art 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, comunicano al Ministero della Transizione Ecologica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art. 184-ter;

RITENUTO che le modifiche relative ai titoli emissioni in atmosfera e scarichi possano essere considerate non sostanziali e non danno luogo ad aggiornamento dell'atto relativamente ai suddetti titoli;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018 e 126/2021, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019, a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022, modificato con Determinazione dirigenziale n. DET-2022-974 del 15/12/2022;
- la D.D.G. n. 129/2022 "Direzione Generale. Disposizioni in merito al rinnovo degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna";

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

DISPONE

1. **di ASSUMERE**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. **di modificare** ai sensi dell'art. 6 - c.2 - del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento n. 4227 del 04.08.2017, così come modificato con Provv. n. 5230 del 20.10.2021, alla ditta **ECO.S. SRL** con sede legale e sede dell'impianto in Comune di **Santarcangelo di Romagna - Via Emilia Vecchia, 4075**, (istanza pervenuta al SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con protocollo n. 2423 del 07.02.2023) così come stabilito ai punti 3, 4, 5, 6, 7:
3. **di sostituire** in toto l'**Allegato A** al Provvedimento n. 5230 del 20.10.2021 con l'Allegato A al presente Provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. che l'impianto è rappresentato nella cartografia di cui all'**Allegato B** al presente

Provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di rammentare che l'impianto, comprensivo delle sue infrastrutture, assoggettato alla presente AUA, deve essere ad uso esclusivo della ditta autorizzata **ECO.S. SRL**;
6. che la ditta dia tempestiva comunicazione ad ARPAE, al SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, dell'avvenuta realizzazione concernente il nuovo layout dell'impianto;
7. che ad impianto pienamente in funzione, siano svolte due campagne (novembre-dicembre e maggio-giugno) di monitoraggio post-operam del livello di pressione sonora cagionato da tutte le lavorazioni attive presso il sito; dovranno essere eseguite misure fonometriche puntuali tenendo soprattutto conto dei due ricettori più vicino all'impianto; i risultati di tali campagne dovranno essere trasmessi ad ARPAE e al Comune di Santarcangelo di Romagna;
8. che la ditta, a conclusione del procedimento in corso presso la Prefettura di Rimini concernente il rinnovo dell'iscrizione nella White List ai fini antimafia, dia tempestiva comunicazione ad ARPAE circa l'eventuale iscrizione nell'elenco;
9. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento n. 4227 del 04.08.2017, così come modificato con Provv. n. 5230 del 20.10.2021, i quali dovranno essere conservati presso la sede della ditta, unitamente al presente Provvedimento, ed esibiti ad eventuali richieste di controllo;
10. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, pertanto, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, la ditta dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie;
11. che il presente atto, firmato digitalmente, sia trasmesso al SUAP del Comune di Santarcangelo di Romagna, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE, Comune di Santarcangelo di Romagna, AUSL, Comando Provinciale dei VVFF; è trasmesso altresì al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
12. in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di individuare nell'ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
15. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
16. il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
17. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

CONDIZIONI:

I rifiuti oggetto dell'attività di recupero, provenienti soprattutto da opere di escavazione, demolizione e lavori stradali svolti in territorio provinciale/regionale, eseguiti dalla ditta stessa o da altre ditte, vengono trasportati, con idonei automezzi autorizzati, presso l'impianto per la messa in riserva e, laddove previsto, sottoposti a successivo trattamento.

All'interno dell'impianto, i rifiuti e i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto vengono movimentati giornalmente per un periodo stimabile in circa 4 h/giorno mentre le operazioni di trattamento hanno cadenza circa mensile e durano 2/3 giorni con utilizzo di impianto di frantumazione per circa 7 h/giorno.

La società dichiara che i rifiuti in ingresso vengono gestiti in conformità a quanto stabilito nel DM 152/2002, a tal fine la società è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001;

Viene realizzata l'umidificazione dei cumuli soggetti a movimentazione per contenere la polverosità; l'abbattimento delle polveri prodotte avviene per mezzo di appositi nebulizzatori posti nei punti di maggior produzione delle stesse.

Lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di certificazione e del materiale prodotto costituito da *aggregato recuperato*, in attesa di trasporto al sito di utilizzo, avviene in cumuli di altezza massima pari a 4 metri.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI:

1. di iscrivere, per quanto di competenza di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta ECO.S. SRL, con sede dell'impianto in Comune di Santarcangelo - Via Emilia Vecchia, 4075, al

numero 67 SEXIES del 31.08.2023

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici Rifiuti di cui all'EER (decisione 2014/955/UE)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
7.1	101311 170101 170102 170103 170107 170904	1.800	30.000	R13 – R5
	170802			R13
7.2	010410 - 010413	10	1.000	R13 – R5
7.14	170504	250	8.550	R13 – R5
7.31 BIS	170504	20	450	R13 – R5
(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;				

2. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 1.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
3. nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti alle verifiche di cui all'All. 1 lett. b) del D.M. n. 152/2022;
 - b. il trattamento dei rifiuti deve avvenire in conformità all'All. 1 lett. c) del D.M. n. 152/2022, tramite il compimento di tutte o alcune delle seguenti fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse: macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
 - c. i rifiuti di cui al precedente punto 1., sottoposti all'operazione di recupero R5, cessano la qualifica di rifiuto e divengono *aggregato recuperato* se soddisfano i criteri previsti all'All. 1 lett. d) ed e) del D.M. n. 152/2022; qualora non soddisfino tali criteri dovranno essere gestiti come rifiuti ai sensi della parte IV del d.Lgs.152/06;
 - d. i lotti, sia quelli in attesa di analisi, sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità, devono essere ben distinguibili e identificabili;

- e. il rispetto dei criteri di cui alla lett. c., deve essere attestato tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall'art. 5 e dall'All. 3 del D.M. n. 152/2022, da inviare ad ARPAE, al termine del processo produttivo di ciascun lotto;
- f. l'aggregato recuperato deve essere reimpiegato per gli scopi specifici di utilizzabilità previsti dall'art. 2 e dall'All. 2 del D.M. n. 152/2022;
- g. i quantitativi dei rifiuti da gestire annualmente riportati al precedente punto 1., devono tenere comunque conto dei limiti massimi stabiliti dall'Allegato 4 al D.M. 05.02.1998 previsti per le specifiche attività di recupero;
- h. ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 152/2022 deve essere applicato un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001;
- i. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
- j. la cortina arborea perimetrale dovrà essere mantenuta in buone condizioni;
- k. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
- l. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice CER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto stoccato;
- m. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
- n. nel perimetro interno dell'impianto dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto percorribile e libera da rifiuti/materiali di almeno 3 metri dalla base della piantumazione alla base dei cumuli;
- o. i cumuli dei rifiuti non devono superare i 4 metri di altezza;
- p. sui cumuli non potranno essere realizzate rampe o sopraelevazioni;
- q. il fondo dell'area di pertinenza della ditta dovrà essere mantenuto in condizioni tali da evitare l'impaludamento dello stesso e la formazione di irregolarità che vadano a compromettere la raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento;
- r. deve essere assicurato il buon funzionamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali con manutenzione annuale;
- s. i rifiuti derivanti dalla manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere gestiti come previsto dal D.lgs. 152/2006;

4. si rammenta inoltre che:

- a. qualora non sussistano le condizioni individuate dal D.M. n. 152/2022, i rifiuti non

cessano la qualifica di rifiuto e come tali devono essere avviati a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

- b. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
- c. l'impianto dovrà mantenere le condizioni e i requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- d. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt.193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.